



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE
SERGIO MONTI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC:

All'ing.

DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

e p.c.

Al Comune di

Area Tecnica

OGGETTO: parere in merito all'applicazione dell'art. 3 comma 10 della L. 122/2012 su porzioni di unità strutturali.

Il è pervenuta una nota assunta agli atti della scrivente Area con prot. inerente una richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 3 comma 10 della L. 122/2012 su porzioni di unità strutturali.

Nello specifico, "con riferimento alle procedure di rilascio del certificato di agibilità sismica in via definitiva per edifici che presentato una delle carenze specificate dal comma 8 dell'art. 3 della L. 122/2012", si chiedono "chiarimenti sull'applicabilità del comma 10 nel caso di attività produttive che occupano soltanto una porzione dell'intero edificio (unità strutturale)".

Nella nota ricevuta è indicato che il caso specifico riguarda "un edificio mono piano, soppalcato in alcune zone, a struttura prefabbricata, all'interno del quale sono localizzate diverse attività produttive, in unità immobiliari identificate catastalmente da differenti subalterni. Ciascuna unità immobiliare è caratterizzata da propri elementi strutturali, non esistono elementi strutturali portati quali pannelli di solaio, travi e pannelli di tamponamento in comunione tra un'unità immobiliare e quella adiacente".

Sempre nella stessa nota è indicato che "a seguito degli eventi sismici del maggio-giugno 2012 non sono stati rilevati danni né agli elementi strutturali, né a quelli non strutturali, né agli impianti" e che "la costruzione rientra nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita (secondo i dati forniti dalle mappe di scuotimento dell'INGV) ha superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle normative vigenti per il progetto della costruzione nuova".

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se sia possibile ripristinare l'agibilità sismica definitiva per una singola attività produttiva (porzione dell'unità strutturale) dopo l'esecuzione degli interventi di prima fase (eliminazione carenze), prescindendo dalle altre unità immobiliari;


Viale della fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/...
INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB
Classif [1449] | | | | | | Fasc. | 2023 | 1 | |

2. se per il ripristino dell'agibilità sismica definitiva di una singola attività produttiva (porzione dell'unità strutturale) è necessario che gli interventi di prima fase siano stati eseguiti sull'intera unità strutturale, considerato che non ci sono elementi strutturali portati (travi, pannelli di solaio e pannelli di tamponamento) che interessano più subalterni.



Unità strutturale con differenti unità immobiliari / insediamenti attività produttive

_____ Individuazione unità immobiliare all'interno dell'unità strutturale

In risposta al quesito posto ed in accordo con la linea tenuta da questa Area si evidenzia che:

le disposizioni di cui all'art. 3 commi 7, 8, 8-bis, 9 e 10 della L. 122 del 2012 come specificato al comma 7

scaturiscono dalla necessità *"di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012"*. Sempre al medesimo comma è indicato che *il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente"*.

Al successivo comma 8 è indicato che *"la certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali"* indicate nel medesimo comma *"o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato"*

Come indicato in quest'ultimo comma si evidenzia che ai fini dell'*agibilità sismica* la presenza/assenza delle *carenze strutturali* deve essere accertata con riferimento agli *edifici* in cui si svolge l'attività produttiva e che, *la certificazione di agibilità sismica rilasciata a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008)* non può prescindere da un'analisi dell'intero edificio, questo anche in ragione del fatto che gli effetti in termini di sicurezza sui luoghi di lavoro, che possono derivare dalla presenza di una o più delle carenze di cui al comma 8, non sempre possono essere circoscrivibili nell'ambito dei confini della singola unità immobiliare nella quale è insediata l'attività produttiva o in quella nella quale sono fisicamente presenti le suddette carenze.

In accordo con precedenti pareri rilasciati da questa Area si conferma che la rimozione delle carenze strutturali di cui al comma 8 dell'art. 3 della L. 122/2012, sia condizione necessaria e preventiva a qualunque analisi sismica del fabbricato ed in particolar modo la realizzazione di collegamenti meccanici tra elementi strutturali, è sempre necessaria per il proseguimento o ripresa dell'attività produttiva.

Si evidenzia inoltre che la semplificazione contenuta all'art. 3 comma 10 della L. 122/2012, *"per quanto concerne le imprese di cui al comma 8 nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto..."* fa esplicito riferimento al solo adempimento richiamato al comma 9 del medesimo articolo, ossia l'esecuzione di una verifica di sicurezza condotta ai sensi della normativa vigente.

In altre parole, se l'edificio è ubicato all'interno delle mappe di scuotimento ed è rimasto in campo elastico

lineare allora la verifica di sicurezza condotta ai sensi della normativa vigente (attraverso la quale determinare la sicurezza sismica del fabbricato da innalzare almeno fino al 60% di quella richiesta per una nuova costruzione) si intende soddisfatta, ma questo non esime dalla rimozione delle carenze strutturali di cui all'art. 3 comma 8 nel caso in cui fossero presenti.

In conclusione, si ritiene che:

1. l'agibilità sismica definitiva sia da riferirsi all'intero edificio che ospita l'attività produttiva e, se l'unità immobiliare che ospita l'attività produttiva è contenuta, assieme ad altre, all'interno di un'unica unità strutturale, l'agibilità definitiva non possa essere limitata alla singola unità immobiliare prescindendo dalle altre parti dell'edificio.
2. per il ripristino dell'agibilità sismica definitiva, l'assenza delle carenze di cui al comma 8 o la risoluzione delle stesse attraverso appositi interventi, debba interessare l'intero edificio che ospita l'attività produttiva e, che non possa essere limitata alla singola unità immobiliare che ospita la stessa attività.
3. Con riferimento alla possibilità di avvalersi della semplificazione prevista all'art. 3 comma 10 della L. 122/2012 sopra richiamata, si evidenzia che la mancata uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico della costruzione, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, debba essere accertata con riferimento all'intero edificio che ospita l'attività produttiva e che qualora questa condizione non fosse soddisfatta in una qualsiasi parte del fabbricato, anche appartenente ad altre unità immobiliari tale possibilità non sarebbe percorribile.

Cordiali saluti.

Ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. ___ facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

RR/AnB